



Comune di Capralba
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Regolamento del Registro dei volontari

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale, scolastico, culturale, ambientale, di tutela e conservazione del patrimonio, di promozione sportiva e turistica di questo Ente.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di tutela del territorio.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, l'Ufficio Segreteria comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- a. essere maggiorenne;
 - b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c. dichiarare per quale tipo di attività intende impegnarsi e per quale disponibilità in termini di tempo;
 - d. accettare di essere coordinato da un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione come responsabile e. impegnarsi al rispetto della normativa sulla privacy;
 - f. impegnarsi a svolgere le attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, in conformità al vigente regolamento.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività. Le coperture assicurative previste sono:

- Tutela per infortuni occorsi al volontario durante lo svolgimento delle mansioni indicate dall'Ente
- Tutela per eventuali danni arrecati a terzi dal volontario durante lo svolgimento delle mansioni indicate dall'Ente
- Tutela per infortuni occorsi dal volontario durante la guida di veicoli di proprietà dell'Ente, se tale attività è necessaria per lo svolgimento delle mansioni indicate dall'Ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività su richiesta dell'ente.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.